



CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

Segreteria Regionale della Valle d'Aosta

CS Roberto Uva

Cell: 3408799700

E-mail: aosta@conapo.it

Posta Certificata: conapo.aosta@postecert.it

URL: www.conapo.it

5 febbraio 2023

Prot. 4/2023

Al Presidente della Regione Autonoma della
Valle d'Aosta

E p.c.

Al Capo di Gabinetto

Alla Coordinatrice del Dipartimento Legislativo
e Aiuti di Stato

Alla Coordinatrice del Dipartimento Personale
e Organizzazione

OGGETTO: OSSERVAZIONI PROPOSTA MODIFICA L.R. 22/2010

Spettabile Presidente,

con la presente comunichiamo che, dopo aver visionato la proposta di modifica della L.R. 22/2010 proposta in data 27/01/2023, la scrivente O.S. osserva che il testo non permetterebbe l'equiparazione del Corpo Valdostano al Corpo Nazionale dei vigili del fuoco in quanto non si creerebbe un comparto autonomo di contrattazione quanto invece un'area di contrattazione separata sempre nell'ambito del Comparto Unico.

Non si ritiene pertanto che la proposta si allinei a quanto disciplinato per il Corpo Nazionale attraverso la Legge 30 settembre 2004, n. 252 "Delega al Governo per la disciplina in materia di rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco", facendo particolare riferimento alla lettera a), comma 1 dell'articolo 2.

Rimanendo a disposizione per un confronto costruttivo per il prossimo incontro del 7 febbraio, porgiamo distinti saluti.



*Il Segretario Regionale
CONAPO Sindacato Autonomo VVF
CS Uva Roberto*

<p>Legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale.</p>	<p>Modifiche alla legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale).</p> <p>Articoli 1 e 50 relativi al Corpo valdostano dei vigili del fuoco e al Corpo forestale della Valle d'Aosta.</p>	<p>OSSERVAZIONI E PROPOSTE DI MODIFICA</p>
<p>Art. 1 <i>(Finalità, oggetto e ambito di applicazione)</i></p> <p>1. La presente legge definisce i principi e i criteri di organizzazione delle strutture dell'Amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione, degli enti locali e delle loro forme associative e disciplina i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze dei predetti enti, nel rispetto della loro autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano altresì, ove compatibili, al personale tecnico-amministrativo dell'Università della Valle d'Aosta/Université de la Vallée d'Aoste nei confronti del quale continua a trovare applicazione il contratto collettivo regionale di lavoro del comparto unico. Le disposizioni di cui alla</p>	<p>Art. 1 <i>(Finalità, oggetto e ambito di applicazione)</i></p> <p>1. La presente legge definisce i principi e i criteri di organizzazione delle strutture dell'Amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione, degli enti locali e delle loro forme associative e disciplina i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze dei predetti enti, nel rispetto della loro autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano altresì, ove compatibili, al personale tecnico-amministrativo dell'Università della Valle d'Aosta/Université de la Vallée d'Aoste nei confronti del quale continua a trovare applicazione il contratto collettivo regionale di lavoro del comparto unico. Le disposizioni di cui alla</p>	

presente legge si applicano, inoltre, all'Azienda regionale per l'edilizia residenziale (ARER) - Agence régionale pour le logement e al relativo personale, nei confronti del quale continua a trovare applicazione il contratto collettivo regionale di lavoro del comparto unico.

presente legge si applicano, inoltre, all'Azienda regionale per l'edilizia residenziale (ARER) - Agence régionale pour le logement e al relativo personale, nei confronti del quale continua a trovare applicazione il contratto collettivo regionale di lavoro del comparto unico.

1bis. Fatto salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge, il rapporto di lavoro e di impiego del personale, escluso quello di livello dirigenziale, appartenente all'area operativa-tecnica del Corpo valdostano dei vigili del fuoco e con funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria del Corpo forestale della Valle d'Aosta è disciplinato secondo autonome disposizioni legislative. Per il personale appartenente al Corpo valdostano dei vigili del fuoco, di cui al presente comma, le predette disposizioni sono armonizzate con quanto previsto dalla normativa statale per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

1ter. Ai fini della definizione dell'ordinamento, della carriera e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale, è riconosciuta la specificità del ruolo del Corpo valdostano dei vigili del

<p>2. La disciplina dell'organizzazione delle strutture degli enti di cui al comma 1 e le disposizioni concernenti la dirigenza e i rapporti di lavoro sono volte ad assicurare il rispetto e la realizzazione dei principi di imparzialità, trasparenza, efficienza, efficacia, economicità, pari opportunità, responsabilità, semplificazione, partecipazione ai procedimenti amministrativi, accesso ai documenti amministrativi, coordinamento e collaborazione tra organi e strutture, distinzione tra le funzioni di direzione politico-amministrativa e di controllo degli organi di governo e le funzioni di</p>	<p>fuoco e del Corpo forestale della Valle d'Aosta, nonché dello stato giuridico del personale appartenente all'area operativa-tecnica del primo e del personale con funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria del secondo, in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti. La disciplina del personale di cui al presente comma si armonizza con quanto previsto dalla normativa statale in materia di Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di Forze di polizia a ordinamento civile.</p> <p>2. La disciplina dell'organizzazione delle strutture degli enti di cui al comma 1 e le disposizioni concernenti la dirigenza e i rapporti di lavoro sono volte ad assicurare il rispetto e la realizzazione dei principi di imparzialità, trasparenza, efficienza, efficacia, economicità, pari opportunità, responsabilità, semplificazione, partecipazione ai procedimenti amministrativi, accesso ai documenti amministrativi, coordinamento e collaborazione tra organi e strutture, distinzione tra le funzioni di direzione politico-amministrativa e di controllo degli organi di governo e le funzioni di</p>	
--	--	--

<p>gestione dei dirigenti, per il raggiungimento delle seguenti finalità:</p> <p>a) migliorare la capacità di conoscenza, analisi e risposta alle esigenze di sviluppo e competitività della comunità amministrata, in conformità al pubblico interesse e alla soddisfazione dei bisogni della collettività;</p> <p>b) accrescere la capacità di innovazione e la competitività del sistema amministrativo regionale, anche al fine di favorire il dialogo e la collaborazione con le altre istituzioni, a livello locale, regionale, nazionale, europeo e internazionale;</p> <p>c) realizzare la semplificazione dell'organizzazione e delle attribuzioni degli uffici, per favorire la speditezza delle attività e la razionalizzazione del costo del lavoro, valorizzando la flessibilità nella gestione del lavoro;</p> <p>d) promuovere lo sviluppo delle competenze e la formazione professionale, prevedendo meccanismi che assicurino la piena responsabilizzazione nel conseguimento dei risultati e la valorizzazione del merito.</p>	<p>gestione dei dirigenti, per il raggiungimento delle seguenti finalità:</p> <p>a) migliorare la capacità di conoscenza, analisi e risposta alle esigenze di sviluppo e competitività della comunità amministrata, in conformità al pubblico interesse e alla soddisfazione dei bisogni della collettività;</p> <p>b) accrescere la capacità di innovazione e la competitività del sistema amministrativo regionale, anche al fine di favorire il dialogo e la collaborazione con le altre istituzioni, a livello locale, regionale, nazionale, europeo e internazionale;</p> <p>c) realizzare la semplificazione dell'organizzazione e delle attribuzioni degli uffici, per favorire la speditezza delle attività e la razionalizzazione del costo del lavoro, valorizzando la flessibilità nella gestione del lavoro;</p> <p>d) promuovere lo sviluppo delle competenze e la formazione professionale, prevedendo meccanismi che assicurino la piena responsabilizzazione nel conseguimento dei risultati e la valorizzazione del merito.</p>	
<p>Art. 50 <i>(Aree di contrattazione)</i></p> <p>1. Nell'ambito del comparto unico di contrattazione si distinguono le seguenti autonome aree di contrattazione:</p>	<p>Art. 50 <i>(Aree di contrattazione)</i></p> <p>1. Nell'ambito del comparto unico di contrattazione si distinguono le seguenti autonome aree di contrattazione:</p>	

a) area delle categorie, a cui fa capo il contratto collettivo di comparto del personale appartenente alle categorie, comprensivo di una specifica sezione riguardante le peculiarità del personale del Corpo forestale della Valle d'Aosta e del Corpo valdostano dei vigili del fuoco;

abis) area dei giornalisti, a cui fa capo il contratto collettivo di comparto del personale delle categorie addetto all'Ufficio stampa degli enti di cui all'articolo 1, comma 1;

b) area della dirigenza, a cui fa capo il contratto

a) area **delle funzioni delle categorie**, a cui fa capo il contratto collettivo di comparto del personale appartenente alle **aree funzionali** categorie, comprensivo di una specifica sezione riguardante le peculiarità del personale ~~del Corpo forestale della Valle d'Aosta e del Corpo valdostano dei vigili del fuoco~~ **incaricato dello svolgimento delle competenze in materia di motorizzazione civile, del personale socio-educativo, degli operatori socio-sanitari e del personale appartenente alla polizia locale;**

b) area del comparto **sicurezza e soccorso per il personale, escluso quello dirigenziale, appartenente all'area operativa-tecnica del Corpo valdostano dei vigili del fuoco e a quello con funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria del Corpo forestale della Valle d'Aosta, distinta in due differenti sezioni considerate le differenti peculiarità dei Corpi;**

c) area dei giornalisti, a cui fa capo il contratto collettivo di comparto del personale delle categorie addetto all'Ufficio stampa degli enti di cui all'articolo 1, comma 1;

d) area della dirigenza, a cui fa capo il contratto

<p>collettivo di comparto del personale appartenente alla qualifica unica dirigenziale.</p> <p>2. Il contratto collettivo di comparto per le aree di cui al comma 1 è stipulato, con le modalità di cui al presente capo, dall'ARRS per la parte pubblica e, per la parte sindacale, dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ai sensi dell'articolo 54.</p>	<p>collettivo di comparto del personale appartenente alla qualifica unica dirigenziale.</p> <p>2. Il contratto collettivo di comparto per le aree di cui al comma 1 è stipulato, con le modalità di cui al presente capo, dall'ARRS per la parte pubblica e, per la parte sindacale, dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ai sensi dell'articolo 54.</p>	
---	---	--